MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P889/4112 sott. 53

Roma, 12 marzo 2002

OGGETTO: Modifiche richieste dal Decreto del Ministero dell'Industria dei Commercio e dell'Artigianato n. 392 dei 16 maggio 1996 a depositi di oli anche se esistenti ed autorizzati ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 – Quesito. –

Con riferimento alle problematiche rappresentate nel quesito indicato in oggetto, lo scrivente Ispettorato ha proceduto alla effettuazione delle seguenti rilievi:

- Il D.M.I.C.A. n. 392 del 16 maggio 1996 tratta problematiche di natura.ambientale ed è riferito esclusivamente a depositi per oli usati aventi caratteristiche di miscela oleosa ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.95 e quindi prevalentemente di liquidi combustibili di categoria C.
- Il D.M.I. 31 luglio 1934 art. 54 comma 5 stabilisce che, di norma, non occorre la realizzazione di bacini di contenimento per i liquidi di cat. C, ma l'area su cui sorgono deve essere cinta da muro o da argine. Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe essere uguale alla quarta parte di quella complessiva dei serbatoi.
- La C.M.I. n. 132 del 22 dicembre 1962 indica i criteri da adottare qualora, solo per casi eccezionali da giustificare di volta in volta, l'altezza dei muri del bacino di contenimento misurata dal piano di campagna, debba necessariamente essere superiore a 4 metri.

Ciò stante, si ritiene che ove possibile , sia in fase progettuale dei nuovi impianti che di adeguamento dei depositi esistenti, debba essere data priorità alle soluzioni che, nell'ambito di una valutazione globale dei rischi, sono finalizzate al contestuale rispetto delle problematiche ambientali e di quelle antincendio.

In tal senso, per le evidenti problematiche antincendio soprattutto di natura interventistica, si ritiene che, ove non esistano impedimenti o ostacoli di carattere esecutivo alla realizzazione delle opere, per quanto attiene la capacità di contenimento dei bacini debba certamente essere favorita la soluzione che, a fronte della capacità necessaria, prevede di aumentare la superficie del bacino limitando a 4,00 metri l'altezza dei muri di contenimento.

Ove invece tale soluzione non sia attuabile a causa degli ostacoli o impedimenti anzidetti ovvero sia necessario il rispetto globale delle normative di sicurezza, si ritiene che nel caso specifico, il superamento della altezza di metri 4,00 costituisce quel carattere di eccezionalità da giustificare di volta in volta, attenendosi ai criteri riportati nella predetta circolare ministeriale, nonché alla adozione di eventuali ulteriori misure di sicurezza antincendio che potranno essere prescritte da parte dei Comandi Provinciale VV.F..